



STATUTI

DELLA

**CONFERENZA DEGLI UFFICIALI
DI ESECUZIONE E FALLIMENTO DELLA SVIZZERA**

(fondata il 22 novembre 1925)

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1

Sotto la denominazione "Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimento della Svizzera", di seguito "Conferenza", è costituita un'associazione nel senso degli art. 60 ss. CC.

Art. 2

La sede dell'associazione è al domicilio del presidente della Conferenza.

Art. 3

La Conferenza ha per scopo:

- a) la promozione della gestione degli uffici d'esecuzione e fallimento in Svizzera secondo criteri il più possibile uniformi;
- b) la pubblicazione della rivista giuridica "Rivista di esecuzione e fallimento";
- c) la presa di posizione su proposte e progetti di leggi, ordinanze, direttive e circolari riferite al diritto d'esecuzione e fallimento;
- d) la promozione della formazione professionale e dell'aggiornamento;
- e) la tutela degli interessi professionali dei soci, l'esame e la trattazione delle suggestioni e delle proposte dei membri, favorire lo scambio di conoscenze e la cura della collegialità.

II. Qualità di socio

Art. 4

Membri della Conferenza possono essere:

- a) Membri collettivi:
le associazioni di ufficiali e supplenti d'esecuzione e fallimento;
- b) Membri individuali:
 1. i funzionari d'esecuzione e fallimento che non fanno parte di un'organizzazione professionale;
 2. i membri delle autorità di vigilanza, cantonali e federale, in materia d'esecuzione e fallimento.

Possono inoltre chiedere di essere ammessi in qualità di socio anche persone o strutture organizzative interessate al diritto d'esecuzione forzata.

Le domande d'ammissione sono decise dal comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'assemblea annuale.

Art. 5

I membri che lasciano la funzione volontariamente o per raggiunti limiti d'età mantengono la qualità di socio o divengono membri individuali.

Persone che si sono distinte in misura straordinaria nel perseguire le finalità della Conferenza possono essere designate dall'assemblea annuale, su proposta del comitato centrale, quali soci onorari.

I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

Art. 6

La qualità di socio si estingue:

- a) con le dimissioni formulate in forma scritta per la fine dell'anno sociale;
- b) con la morte della persona fisica o con lo scioglimento dell'organizzazione collettiva;
- c) con l'esclusione.

Sono motivi d'esclusione: la violazione degli interessi della Conferenza, l'inadempimento dei doveri finanziari e la destituzione dalla funzione. L'esclusione è decisa dal comitato centrale. Resta riservato il diritto di ricorso all'assemblea annuale.

III. Organizzazione

Art. 7

Gli organi della Conferenza sono:

- a) l'assemblea annuale;
- b) il comitato centrale;
- c) la commissione di redazione;
- d) la commissione per la formazione;
- e) la commissione informatica
- f) i revisori dei conti.

La durata in carica del comitato centrale, della commissione di redazione, della commissione per la formazione, della commissione informatica e dei revisori dei conti è di 4 anni e termina con la conclusione dell'assemblea annuale del quarto anno di esercizio.

A. Assemblea annuale

Art. 8

L'assemblea annuale è l'organo superiore della Conferenza. Si riunisce di regola in via ordinaria nella settimana dopo Pentecoste. Assemblee straordinarie hanno luogo ogniqualvolta il comitato

centrale lo ritenga necessario, oppure quando almeno tre membri collettivi o 1/5 dei membri individuali lo richiedano con motivazione scritta.

Art. 9

All'assemblea annuale, oltre ai membri collettivi e individuali, sono invitati:

- a) la seconda sezione di diritto civile del Tribunale federale;
- b) il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c) le Autorità cantonali superiori di vigilanza in materia d'esecuzione e fallimento;
- d) i membri delle commissioni permanenti.

Art. 10

L'assemblea annuale elegge il comitato centrale, il presidente della Conferenza e due revisori dei conti. Nell'elezione dei membri del comitato centrale va posto riguardo alla rappresentanza delle diverse regioni della Svizzera.

Essa ha inoltre le seguenti incombenze:

- a) approvazione del rapporto annuale e dei conti;
- b) scarico del comitato centrale e dei revisori;
- c) approvazione del budget annuale;
- d) determinazione delle contribuzioni dei soci;
- e) trattazione delle proposte del comitato centrale, delle commissioni permanenti e dei soci;
- f) trattazione dei ricorsi contro l'esclusione;
- g) revisione degli statuti;
- h) scioglimento dell'Associazione.

Art. 11

Proposte per l'assemblea annuale devono essere formulate in forma scritta e inviate al presidente almeno un mese prima dell'assemblea.

Elezioni e votazioni si svolgono con voto palese e a maggioranza semplice, a meno che la maggioranza dei soci presenti non disponga altrimenti. In caso di parità di voti la decisione spetta al presidente. Le stesse modalità si applicano anche per gli altri organi della Conferenza.

Hanno diritto di voto tutti i membri presenti indicati all'art. 4. Per i membri collettivi, ogni organizzazione ha diritto a un voto ogni dieci membri o frazione superiore a 5, ritenuto comunque il suo diritto ad almeno tre voti.

B. Comitato centrale

Art. 12

Il comitato centrale è composto dal presidente e da sei ulteriori membri. Il comitato centrale si costituisce da sé, ad eccezione del presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno, di regola il giorno prima dell'assemblea annuale.

Il comitato centrale può convocare i presidenti e/o i delegati delle associazioni cantonali, così come i rappresentanti dei Cantoni senza un'associazione, per una conferenza consultiva. Le indennità per i presidenti e i delegati sono a carico della Conferenza.

Art. 13

Sono di competenza del comitato centrale in particolare le seguenti incombenze:

- a) presentazione del rapporto annuale e dei conti;
- b) preparazione di tutti gli oggetti da trattare all'assemblea annuale;
- c) esecuzione delle decisioni dell'assemblea annuale;
- d) disbrigo di tutte le questioni non assegnate per competenza all'assemblea annuale o a un altro organo della Conferenza;
- e) stipulazione del contratto di edizione per la "Rivista di esecuzione e fallimento";
- f) ammissione ed esclusione di soci;
- g) elezione dei membri delle commissioni permanenti;
- h) allestimento e approvazione dei regolamenti delle commissioni permanenti, così come dei loro regolamenti sulle spese e indennità
- i) evasione di richieste di consultazione e perizie da parte di Autorità, se del caso con l'ausilio di periti non appartenenti al comitato centrale;

Per poter deliberare è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 14

Il presidente o il vicepresidente con un altro membro del comitato o di una commissione permanente, hanno diritto di firma.

C. Commissioni permanenti

Art. 15

Le commissioni permanenti (commissione di redazione, commissione per la formazione e commissione informatica) si compongono di regola di 5 membri, che non devono necessariamente far parte della Conferenza. Se possibile vengono nominati nelle commissioni permanenti quali presidente o vicepresidente membri del comitato centrale

Diritti e doveri delle commissioni sono da disciplinare nei regolamenti specifici, che devono essere allestiti dal comitato centrale.

I membri delle commissioni possono essere invitati alle sedute del comitato centrale; se non sono membri di questi organi, essi hanno solo voto consultivo.

1. Commissione di redazione

Art. 16

La commissione di redazione provvede agli affari gestionali connessi alla redazione della rivista giuridica "Rivista di esecuzione e fallimento" ed è responsabile per la sua edizione.

La redazione può essere affidata anche ad una sola persona.

2. Commissione per la formazione**Art. 17**

La commissione per la formazione si occupa della pianificazione e dell'esecuzione della formazione e dell'aggiornamento.

3. Commissione informatica**Art. 18**

La commissione informatica è competente per l'osservazione, la pianificazione e la realizzazione della tecnica riferita all'informazione, segnatamente in materia di elaborazione elettronica dei dati e di Internet.

D. Revisori dei conti**Art. 19**

I revisori dei conti devono esaminare i conti annuali e riferire le loro conclusioni in forma scritta al comitato centrale, all'attenzione dell'assemblea annuale, formulando le loro richieste.

IV. Aspetti finanziari**Art. 20**

La cassa della Conferenza è alimentata

- a) dai contributi dei membri;
- b) dai contributi della Confederazione e dei Cantoni;
- c) dal ricavo dei corsi di formazione e aggiornamento;
- d) dalle pubblicazioni specialistiche
- c) da altre liberalità.

Art. 21

Il cassiere della Conferenza provvede all'incasso dei contributi dei membri.

Art. 22

Per la definizione del rimborso delle spese e delle indennità di seduta ecc. il comitato centrale allestisce un apposito regolamento .

Art. 23

L'anno contabile e l'anno sociale si chiudono al 30 aprile.

V. Disposizioni finali

Art. 24

La revisione degli statuti, purché all'ordine del giorno e resa nota ai membri nei termini statuari con la convocazione, può essere decisa in ogni tempo dall'assemblea annuale con i due terzi dei voti validi espressi.

Art. 25

La Conferenza è sciolta, se in un'assemblea annuale due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto ne decidono il suo scioglimento.

Sulla destinazione del patrimonio decide l'assemblea annuale.

Un fusione può avvenire unicamente con una persona giuridica di pubblica utilità o con pubblici scopi, esentata dall'obbligo fiscale e con sede in Svizzera. In caso di scioglimento l'utile e il capitale sono devoluti a un'altra persona giuridica di pubblica utilità o con pubblici scopi, esentata dall'obbligo fiscale, con sede in Svizzera.

Art. 26

Questi statuti sostituiscono quelli del 4 giugno 2004 ed entrano subito in vigore.

Deciso dall'assemblea annuale del 24 maggio 2013 a Zurigo.

Durante l'assemblea annuale del 13 giugno 2014 l'art. 25 è stato completato con un capoverso 3.

Kreuzlingen, 13 giugno 2014

A nome della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimento della Svizzera

Il Presidente:

Roger Schober

Il Segretario:

Gerhard Kuhn